



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione XIV civile

A tutti i curatori

Oggetto : pagamento spese di giustizia

Il Presidente,

premesso che l'art. 146 DPR 115/2002 T.U. Spese di Giustizia al punto 4 recita "le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo" e al punto 5 si legge " il giudice delegato assicura il tempestivo recupero" ;

considerato che, a seguito di verifica ispettiva in corso, è emerso che in numerose procedure non risultano pagate le spese di giustizia (campione fallimentare);

DISPONE

Per i fallimenti con disponibilità di fondi, di provvedere all'immediato pagamento delle spese di giustizia, previa richiesta, ove necessario, di emissione del relativo mandato di pagamento da trasmettersi sul sistema SIECIC;

Per le procedure prive di disponibilità di depositare, comunque, la relativa attestazione.

Il pagamento dovrà essere documentato nel seguente modo:

l'originale dell'avvenuto pagamento dovrà essere depositato presso l'Ufficio Spese (stanza 171);

una copia dovrà essere trasmessa per via telematica sul sistema SIECIC, con apposita nota di deposito.

La regolarizzazione di tutte le posizioni aperte dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente disposizione.

DISPONE ALTRESÌ

che per i nuovi fallimenti il curatore provveda con sollecitudine al pagamento delle spese di giustizia, in caso di disponibilità di fondi, e che in occasione della prima richiesta di mandato di pagamento ne attesti l'avvenuto versamento.

Si pubblichi sul sito del tribunale e si comunichi a tutti i curatori a mezzo pec.

Roma, 24/09/2020

Il Presidente di Sezione

Antonino La Malfa

